

*Termine di referendum: 12 gennaio 1976*

---

**Legge federale  
sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati  
al servizio militare e di protezione civile  
(Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno)**

**Modificazione del 3 ottobre 1975**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1975 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**I**

La legge federale del 25 settembre 1952 <sup>2)</sup> sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) è modificata come segue:

*Titolo*

**Legge federale  
sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno  
per gli obbligati al servizio militare  
e di protezione civile (LIPG)**

*Art. 4 cpv. 2*

Abrogato

*Art. 7 cpv. 2 e 3*

<sup>2)</sup> L'assegno per assistenza compete soltanto in caso di periodi di servizio di una certa durata.

<sup>1)</sup> FF 1975 I 1185

<sup>2)</sup> RS 834.1

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i periodi di servizio di una certa durata. Esso fissa le condizioni alle quali le persone assistite sono considerate bisognose e determina a quali prestazioni è riconosciuto il carattere di mantenimento o di assistenza.

*Art. 8 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Gli obbligati al servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.

*Art. 9 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera per l'economia domestica per gli obbligati al servizio che esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio è del 75 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, tuttavia non meno del 25 per cento e non oltre il 75 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera per persona sola è del 35 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, tuttavia non meno del 12 per cento e non oltre il 35 per cento dell'indennità totale massima. Per le reclute l'indennità è del 12 per cento dell'indennità totale massima.

*Art. 11*

L'indennità per l'economia domestica è al minimo del 50 per cento e quella per persona sola al minimo del 30 per cento dell'indennità totale massima, durante i periodi di servizio di una certa durata prestati per accedere a un grado superiore; fanno eccezione i corsi regolamentari con la truppa e i servizi di sostituzione corrispondenti. Il Consiglio federale definisce i servizi di avanzamento di una certa durata.

c. Persone  
in servizio  
di avvanza-  
mento

*Art. 13*

L'assegno per i figli è per ogni figlio del 9 per cento dell'indennità totale massima.

Assegno per  
i figli

*Art. 14*

L'assegno per assistenza è del 18 per cento dell'indennità totale massima per la prima persona assistita e del 9 per cento per ogni altra. Esso è ridotto nella misura in cui, convertito

Assegno per  
assistenza

in importo giornaliero, eccede la prestazione d'assistenza effettiva dell'obbligato al servizio o non permette più di considerare la persona assistita come bisognosa d'aiuto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1.

*Art. 15*

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima. Assegno per l'azienda

*Art. 16 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'indennità totale è ridotta nella misura in cui eccede l'indennità totale massima secondo l'articolo 16<sup>a</sup>.

<sup>2</sup> Essa è inoltre ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio, tuttavia soltanto fino a un'aliquota minima del 43 per cento o, durante i servizi di avanzamento, del 68 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16<sup>a</sup>. L'aliquota minima spetta anche agli obbligati che non esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio.

*Art. 16<sup>a</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> L'indennità totale massima è di 100 franchi il giorno dal 10 gennaio 1976. Essa corrisponde al livello salariale a tale data. Indennità totale massima

<sup>2</sup> Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,6 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo da 6 a 600 franchi l'anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono, partendo dal suddetto tasso di contribuzione, digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

## Art. 28

Fondo di  
compensazione  
dell'ordina-  
mento delle  
indennità per  
perdita di  
guadagno

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente nel quale sono conteggiate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. Per norma, tale fondo non deve essere inferiore alla metà dell'importo delle uscite annuali. Esso è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È applicabile l'articolo 110 della legge sull'AVS.

## Art. 31 cpv. 1 e 3 (nuovo)

<sup>1</sup> La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento <sup>1)</sup> è modificata come segue:

- a. nell'articolo 93, la locuzione «le indennità agli obbligati al servizio per perdita di guadagno» è sostituita da «le indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile»;
- b. l'articolo 219 seconda classe lettera *i* è modificato come segue:
  - i*. I crediti per contributi dovuti conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile.

<sup>3</sup> Nell'articolo 20 della legge sull'AVS e negli articoli 23 e 24 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità <sup>2)</sup>, l'espressione «legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile» è sostituita da «legge federale del 25 settembre 1952 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile».

## II

<sup>1</sup> Il capo VIII numero 2 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1972 <sup>3)</sup> sull'ottava revisione dell'AVS è abrogato.

<sup>1)</sup> RS 281.1

<sup>2)</sup> RS 831.20

<sup>3)</sup> RU 1972 2314

<sup>2</sup> Il decreto federale del 31 gennaio 1975 <sup>1)</sup> sul finanziamento dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è abrogato.

<sup>3</sup> La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità <sup>2)</sup> è completata come segue:

*Art. 24<sup>bis</sup>*

*Supplemento*

<sup>1</sup> Sulle indennità giornaliere per persone sole è concesso un supplemento di 8 franchi il giorno. In caso di aumento delle rendite, il Consiglio federale può all'occorrenza adeguare tale supplemento.

<sup>2</sup> Le indennità giornaliere dovute immediatamente prima e dopo il 10 gennaio 1976 sono ricalcolate ma continueranno ad essere assegnate per lo meno nello stesso ammontare sino alla fine del periodo corrente di fruizione.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 10 gennaio 1976.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 3 ottobre 1975

Il presidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 3 ottobre 1975

Il presidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Koehler**

Data di pubblicazione: 13 ottobre 1975 <sup>3)</sup>

Termine di referendum: 12 gennaio 1976

<sup>1)</sup> RU 1975 183

<sup>2)</sup> RS 831.20

<sup>3)</sup> FF 1975 II 1447

**Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) Modificazione del 3 ottobre 1975**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.10.1975
Date	
Data	
Seite	1447-1451
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 689

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.